

Codice A1414E

D.D. 23 dicembre 2025, n. 881

Studio Medico Canavesano sas: "nulla osta" all'installazione e all'uso di apparecchiatura RM da 0,4 Tesla per uso diagnostico, ai sensi dell'art. 3 del del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso i locali di corso Italia n. 41 a Rivarolo (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura RM da 0,31 Tesla.



ATTO DD 881/A1400B/2025

DEL 23/12/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Studio Medico Canavesano sas: “nulla osta” all’installazione e all’uso di apparecchiatura RM da 0,4 Tesla per uso diagnostico, ai sensi dell’art. 3 del del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso i locali di corso Italia n. 41 a Rivarolo (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura RM da 0,31 Tesla.

Premesso che,

con Determinazione n. 378 del 12 giugno 2017 è stato rilasciato “nulla osta”, ai sensi del’art. 3 del DPR 8 agosto 1994, n. 542 e s.m.i., al Legale Rappresentante della società Studio Medico Canavesano sas, per l’installazione e l’uso di apparecchiatura a risonanza magnetica “settoriale” per uso diagnostico, modello “O-Scan” prodotta da Esoate Italia SpA, con magneti di tipo chiuso con intensità di campo magnetico da 0,31T, presso i locali di corso Italia n. 41 a Rivarolo Canavese (TO).

Vista la nota dell’11 novembre 2025 a firma di Maria Lucia Aimone Sebastiano, nata a (omissis), in qualità di Legale Rappresentante della società “Studio Medico Canavesano sas” con sede legale in corso Italia n. 41 a Rivarolo Canavese (TO), acquisita al protocollo regionale n. 26995/A1414E del 14.11.2025, con cui è stata depositata l’istanza di “nulla osta” all’installazione e all’uso di apparecchiatura a risonanza magnetica “settoriale” per uso diagnostico da 0,4 Tesla, ai sensi dell’art. 3 del DPR 8 agosto 1994, n. 542, presso i locali di corso Italia n. 41 a Rivarolo Canavese (TO), corredata dalla relativa dichiarazione di conformità agli “*standard*” previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 14 gennaio 2021.

Il progetto in istanza prevede l’installazione dell’apparecchiatura a risonanza magnetica “settoriale” ad uso diagnostico, prodotta da “Fujifilm Healthcare Corporation” modello “Aperto Lucent MSK – Mr Imaging System Aperto Lucent” con magneti permanente da 0,4 Tesla (identificativo BD/RDM: 2523767 – CND: Z11050101), in sostituzione dell’apparecchiatura R.M. modello “O-Scan” prodotto da “Esaote Italia S.p.A.” con magneti permanente di tipo chiuso con intensità di campo magnetico da 0,31 Tesla, precedentemente autorizzato con DD n. 378 del 12 giugno 2017.

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare

l'apparecchiatura: dott. Gianfranco Tappero, Medico Chirurgo specializzato in Gastroenterologia e Medicina Interna, iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, al n. 8115 dal 29.01.1980 – Qualifica: Direttore Sanitario; il medico responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura: dott. Luigi Fiore, Medico Chirurgo specializzato in Radiologia medica, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Vercelli al n. 02345 dal 29.02.1992 – Qualifica: Direttore Tecnico della Radiologia e l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto: ing. Pino Galli – Qualifica: consulente esterno della società Cemirad srl;

il Legale Rappresentante della società "Studio Medico Canavesano sas, titolare dell'Ambulatorio sito in corso Italia n. 41 a Rivarolo Canavese (TO), è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica con autorizzazione sanitaria numero 1/2025 rilasciata dal Sindaco di Rivarolo Canavese (TO) in data 22 maggio 2025;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021.

Visto l'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che le apparecchiature R.M. "settoriali" con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso;

visto l'art. 2 del DM 14 gennaio 2021 recante: *"Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione"* che dispone che gli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica per le apparecchiature settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 Tesla sono quelli stabiliti alla lettera H) del documento allegato al decreto;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018;

dato atto che con DD n. 397 del 4 maggio 2020 è stato costituito il Gruppo di lavoro tecnico diretto a svolgere attività di istruttoria e di valutazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica;

con nota prot. n. 27683/A1414E del 21.11.2025 è stata inoltrata richiesta di parere al Gruppo tecnico ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che, in seguito all'esame della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante dello Studio Medico Canavesano sas, a mezzo posta elettronica acquisita agli atti in data 19 dicembre 2025 hanno trasmesso il parere positivo all'installazione e all'uso dell'apparecchiatura a risonanza magnetica presso i locali dell'ambulatorio sito in corso Italia n. 41 a Rivarolo (TO);

considerato inoltre che sono rispettati i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla D.G.R. n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB2016.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, esprimere nulla osta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 e s.m.i. al Legale Rappresentante della società "Studio

Medico Canavesano sas" all'installazione e all'utilizzo dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica "settoriale" per uso diagnostico prodotta da "Fujifilm Healthcare Corporation" modello "Aperto Lucent MSK – Mr Imaging System Aperto Lucent" con magnete permanente da 0,4 Tesla (identificativo BD/RDM: 2523767 – CND: Z11050101), presso i locali dell'ambulatorio sito in corso Italia n. 41 a Rivarolo Canavese (TO), in sostituzione dell'apparecchiatura R.M. modello "O-Scan" prodotto da "Esaote Italia S.p.A." con magnete permanente di tipo chiuso con intensità di campo magnetico da 0,31 Tesla, precedentemente autorizzato con DD n. 378 del 12 giugno 2017.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

1. di esprimere nulla osta all'installazione e all'utilizzo, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 e s.m.i., dell'apparecchiatura a Risonanza Magnetica "settoriale", prodotta da "Fujifilm Healthcare Corporation" modello "Aperto Lucent MSK – Mr Imaging System Aperto Lucent" con magnete permanente da 0,4 Tesla (identificativo BD/RDM: 2523767 – CND: Z11050101), in sostituzione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica modello "O-Scan" prodotto da "Esaote Italia S.p.A." con magnete permanente di tipo chiuso con intensità di campo magnetico da 0,31 Tesla, precedentemente autorizzato con DD n. 378 del 12 giugno 2017

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile